

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

BOZZA DI CIRCOLARE IN ORDINE AGLI ISTITUTI DISCIPLINATI IN VIA AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE ALL'ACCORDO SINDACALE INTEGRATIVO E DEL PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E MILITARE. (QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007).

Nell'ambito della contrattazione finalizzata alla definizione degli Accordi Sindacali integrativi relativi al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, è emersa da parte delle Amministrazioni, avuto riguardo alle previsioni già contenute nell'Art. 18 D.P.R. 170/2007, la necessità di chiarire in via amministrativa la portata di talune disposizioni contrattuali nell'interesse del personale in generale e dell'organizzazione in particolare. Gli istituti che rendono necessaria una migliore esplicitazione attengono soprattutto le seguenti tematiche: *il trattamento di missione, la legge n.104/1992, il diritto allo studio, gli asili nido, la tutela legale e i buoni pasto.*

TRATTAMENTO DI MISSIONE

D.P.R. n. 170/2007

La locuzione contenuta nell'art.6 - comma 1. - D.P.R. 170/2007 *“o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione”* è da intendersi qualsiasi mezzo che non sia di proprietà dell'Amministrazione, indipendentemente dalla circostanza che il richiedente il rimborso sia il proprietario del mezzo stesso.

Trattamento di missione per testimonianza su richiesta di parti private

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del D.P.R. 170/2007, il dipendente citato a testimoniare in procedimenti civili, penali o amministrativi anche su richiesta di una delle parti private del processo, dovrà essere considerato in servizio con eventuale conseguente corresponsione del trattamento di missione, qualora l'attività di testimonianza consegua a fatti connessi con l'espletamento del servizio stesso o con l'assolvimento di obblighi istituzionali.

Rimborso di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione

Al personale in trasferta che dichiara di non aver consumato i pasti per ragioni di servizio compete un rimborso pari al 100% del limite vigente, ferma restando la misura

del 40% della relativa diaria. Tale rimborso è dovuto nella misura di un pasto dopo 8 ore e di due pasti dopo 12 ore di missione.

Maggiorazione indennità oraria di missione (Art.6 comma 3 D.P.R. 254/99-Art.7 comma 5 D.P.R. 164/2002)

Avuto riguardo alle norme contrattuali vigenti in materia, si specifica che la maggiorazione dell'indennità oraria di missione compete al personale, in servizio di missione, anche per il periodo di tempo di attesa del mezzo di trasporto per il rientro in sede

LEGGE N.104/1992

Nel caso in cui la Commissione medica istituita presso la ASL emetta un giudizio di handicap grave di natura permanente o rivedibile con indicazione della data in cui il disabile dovrà essere sottoposto nuovamente a visita, non è richiesta annualmente dall'Amministrazione alcuna conferma del giudizio, essendo sufficiente l'obbligo assunto dal richiedente all'atto della concessione dei benefici previsti dalla Legge n.104/1992 e successive modifiche di dichiarare prontamente all'Amministrazione ogni eventuale rettifica, modifica o revoca del giudizio, nonché il venir meno delle condizioni per la fruizione dei benefici previsti dalla Legge n.104/1992 e successive modifiche.

DIRITTO ALLO STUDIO

La norma prevede la fattispecie, non disciplinata in passato, di sostenere due esami nella stessa giornata. In tale ipotesi è riconosciuta al dipendente la possibilità di chiedere, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio, cumulativamente le giornate lavorative previste per la preparazione di ciascun esame, in modo che lo studente lavoratore non venga impiegato in servizio negli otto giorni precedenti i suddetti esami. Sempre al fine di agevolare la crescita culturale del lavoratore, è riconosciuto l'utilizzo dei permessi studio per la partecipazione a tutti gli impegni che il corso di studio comporta, in particolare per gli adempimenti amministrativi connessi all'iscrizione ed alla frequenza al corso di studio purchè venga debitamente comprovata dall'interessato l'assoluta necessità di assolvere a detti impegni durante l'orario di servizio. Analogamente è riconosciuta la possibilità di fruire in un'unica soluzione delle 150 ore, fermo restando l'onere di documentare le esigenze a base della richiesta. La possibilità di fruizione cumulativa delle 150 ore è concessa anche per la redazione della tesi di laurea, mediante attestazione dell'avvenuta discussione finale. Le 150 ore coprono, altresì, i tempi di viaggio, previa idonea documentazione o autocertificazione del richiedente.

ASILI NIDO

Fermo restando quanto previsto dall' art. 38 D.P.R. 164/2002, il rimborso delle rette relative alle spese per asili nido sostenute dai dipendenti per i figli a carico, è assicurato fino al termine del terzo anno di asilo nido anziché fino al terzo anno di età, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

DOPPIO BUONO PASTO

Con decorrenza dal 1.01.2009, al personale trattenuto in servizio per almeno tre ore oltre l'orario giornaliero di nove ore, compete, in tale fattispecie ed in assenza di mensa di servizio, un ulteriore buono pasto, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. I buoni pasto attribuibili al personale di cui sopra non possono essere superiori a numero 25 mensili.